


ART. 60bis, c. 1
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori.

90 giorni



Il comma 1 introduce il termine per il rilascio del permesso di costruire che è **fissato in 90 giorni dall'avvio del procedimento**, fatti salvi i tempi di sospensione previsti dal procedimento.

L'esame è da effettuare secondo l'ordine cronologico di presentazione: **è introdotta l'eccezione delle varianti in corso d'opera** per contenere i tempi di sospensione dei lavori: *il comune predisporrà eventualmente un secondo elenco, in base alle tempistiche indicate dai committenti.*

ART. 60bis, c. 2
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), è presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo, **secondo le procedure di cui alla legge medesima.**



Il comma 2 riporta il testo del previgente comma 1, relativo alle domande di permesso di costruire in capo allo sportello unico.

ART. 60bis, c. 3
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata, **su supporto informatico firmato digitalmente**, all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonché della valutazione di impatto ambientale [.....], qualora prevista. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. **La domanda è accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato è strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).**

**ART. 60bis, c. 3
LR 11/1998**

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Il comma 3 introduce due novità rispetto al testo previgente:

- la presentazione della domanda su supporto informatico firmato digitalmente**
- una nuova dichiarazione a carico del progettista abilitato relativo al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica**

ART. 60bis, c. 4 e 5
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3, l'ufficio competente del Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e l'esito della verifica della completezza della documentazione presentata.

20 giorni

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di novanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di inserire modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, mediante apposito verbale, le modalità e i termini di modifica del progetto. In tali casi, il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato.

90 giorni

ART. 60bis, c. 4
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire



Il commi 4 disciplina l'avvio del procedimento da presentare entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda: contiene anche l'esito della verifica della completezza della documentazione presentata e di conseguenza la richiesta di documentazione mancante, la modalità per la conclusione del procedimento, e nel caso di conferenza semplificata, l'elenco dei pareri che saranno richiesti.

20 giorni

ART. 60bis, c. 4 e 5
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

I commi 4 e 5 introducono tre novità rispetto al testo
previgente:

- ➔ Il tempo per la presentazione delle integrazioni è protratto
da **30 a 90 giorni**
- ➔ Nel caso di mancata trasmissione della doc integrativa, la
domanda si intende ritirata e non **negato il PdC**
- ➔ E' stata disciplinata la modalità operativa del RdP di
chiedere chiarimenti o modeste modifiche del progetto per
l'adeguamento dello stesso alla disciplina vigente (art.20,
comma 4, dPR 380/2001): il RdP può convocare
l'interessato per concordare, mediante apposito verbale, le
modalità e i termini di modifica, i quali iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del
progetto adeguato

90 giorni

giorni da definire

ART. 60bis, c. 6 e 7
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

6. Il responsabile del procedimento o, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria, cura l'istruttoria, comprendente una relazione di valutazione tecnica di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle altre normative di settore vigenti. Qualora la valutazione di conformità dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.
7. Contestualmente all'avvio, il responsabile del procedimento comunica al richiedente la modalità prevista per la conclusione del procedimento stesso, in forma diretta ai sensi del comma 8 ovvero attraverso la conferenza per il rilascio del permesso di costruire. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, da acquisire.

ART. 60bis, c. 6 e 7
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

I commi 6 e 7 introducono ulteriori novità rispetto al testo previgente:

- ➔ Alla comunicazione di avvio del procedimento è comunicata la modalità di conclusione del procedimento
 - **diretta**
 - **Conferenza per il rilascio del PdC:**
 - in tal caso sono indicati gli atti di assenso che sarà necessario richiedere**
- ➔ E' esplicitato che il RdP o il RdI redige l'istruttoria e esprime una valutazione di conformità
- ➔ Qualora la valutazione di conformità dia esito negativo, il RdP comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007. Tale comunicazione sospende il termine per concludere il procedimento.

ART. 60bis, c. 8 e 9
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

8. Nei casi in cui non sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, l'iter per il rilascio del permesso di costruire si svolge in forma diretta. Il responsabile del procedimento, ultimata la fase istruttoria, richiede alla commissione edilizia, ove costituita, il parere di cui all'articolo 55, comma 1. La commissione edilizia si pronuncia entro **quindici giorni** dalla data di ricevimento degli atti istruttori. **Nel caso in cui la stessa non si esprima nei tempi previsti, si prescinde dal parere medesimo. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 1, predispone il provvedimento conclusivo e ne dà comunicazione al richiedente. Qualora gli atti presentati dall'interessato contengano condizioni o prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 e 17.**

9. Qualora sia necessario acquisire atti di assenso rilasciati da amministrazioni diverse da quella comunale, nonché il parere della commissione edilizia, ove costituita, il responsabile del procedimento indice, in forma asincrona, la conferenza semplificata, trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria al rilascio delle determinazioni o le credenziali all'accesso telematico della stessa. La commissione edilizia esprime il proprio parere con le modalità di cui al comma 8.

15 giorni

ART. 60bis, c. 8 e 9
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Sono introdotte ulteriori novità rispetto al testo previgente:

- ➔ In particolare sono esplicitate le modalità per il rilascio del PdC:
 - **in forma diretta**, qualora non sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, oltre quelli eventualmente prodotti dall'interessato
 - attraverso **conferenza, asincrona, semplificata**, qualora sia necessario acquisire atti di assenso da amministrazioni diverse da quelli comunali
- ➔ È esplicitato che si prescinde dal parere della CE qualora non pervenuto nei tempi previsti (15 giorni dal ricevimento dell'istruttoria)
- ➔ Per la **forma diretta**, è previsto che, nel caso di atti contenenti condizioni o prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 (si contemperano le diverse prescrizioni) e 17 (conferenza simultanea).

ART. 60bis,
c. 10 e 11
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

10. Il termine per il rilascio degli atti di assenso di cui al comma 9 non può essere superiore a quarantacinque giorni e decorre dalla data della convocazione della conferenza semplificata. In tal caso, il procedimento è sospeso. Decorso il termine senza che siano stati trasmessi gli atti di assenso e il parere della commissione edilizia, il responsabile del procedimento ne prescinde.

45 gg

11. Entro quindici giorni dalla data della convocazione della **conferenza semplificata**, le amministrazioni coinvolte possono richiedere all'interessato integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, il procedimento è sospeso. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di sessanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato.

15 gg

60 gg

ART. 60bis,
c. 10 e 11
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

LA CONFERENZA SEMPLIFICATA

È disciplinata la procedura della Conferenza semplificata:

- ➔ 45 giorni per il rilascio del parere e sospensione dei termini del procedimento**
- ➔ In mancanza della trasmissione, il RdP ne prescinde**
- ➔ Possibilità di richiedere integrazioni o chiarimenti entro 15 gg dalla data di convocazione, non acquisibili da altre amministrazioni pubbliche o già in possesso dall'amministrazione stessa. In tal caso sono sospesi i termini del procedimento per un max di 60 gg: in mancanza della trasmissione, la domanda si ritiene ritirata**

ART. 60bis,
c. 12 e 13
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

12. Le determinazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte nella **conferenza semplificata** devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
13. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 10, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 12, equivalgono ad assenso senza condizioni, ad eccezione delle determinazioni assunte in via di autotutela.

ART. 60bis,
c. 12 e 13
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

È disciplinata la procedura della Conferenza semplificata:

- ➔ **Determinazioni devono essere congruamente motivate, in termini di assenso o dissenso e indicare eventuali modifiche per aggiungere l'assenso**
- ➔ **Prescrizioni o condizioni espresse in modo chiaro e analitico, motivando se di natura normativa o discrezionali per la migliore tutela dell'interesse pubblico**
- ➔ **la mancanza della comunicazione, esclusi i casi disciplinati dal diritto Unione europea, o una determinazione priva dei requisiti richiamati, equivalgono ad assenso senza condizioni. Sono fatte salve le determinazioni assunte in via di autotutela ai sensi della legge 241/1990**

ART. 60bis,
c. 14 e 15
LR 11/1998



Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

14. Decorso il termine di cui al comma 10, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, il responsabile del procedimento redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza semplificata, adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19.
15. Qualora le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata abbiano espresso condizioni e prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento, sentito l'interessato e le amministrazioni coinvolte, verifica la possibilità di contemperare le diverse prescrizioni e condizioni senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla determinazione espressa dalla conferenza stessa.

ART. 60bis,
c. 14 e 15
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Nell'ambito della procedura della Conferenza semplificata:

-  **Se la Conferenza semplificata ha espresso solo atti di assenso non condizionato, anche implicito**
 - il RdP redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza
 - il RdP adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19
-  **Se la Conferenza semplificata ha espresso condizioni ai fini dell'assenso o per il superamento del dissenso:**
 - il RdP sente l'interessato e le PA coinvolte e verifica possibilità di contemperare diverse prescrizioni senza modificare in modo sostanziale la determinazione della Conferenza stessa

ART. 60bis, c. 16
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

16. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso non superabili, il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni dalla comunicazione dei predetti atti di dissenso, la determinazione di conclusione negativa della conferenza semplificata che produce l'effetto del rigetto della domanda. In tal caso, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, trasmettendo alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dall'interessato nel termine di cui al predetto articolo. La conferenza semplificata è nuovamente indetta entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'interessato; il responsabile del procedimento, in esito ai lavori della conferenza semplificata, predispone il provvedimento conclusivo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data motivazione nella determinazione di conclusione della conferenza semplificata.

5 gg

15 gg

**ART. 60bis, c. 16
LR 11/1998**

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

 **Se la Conferenza semplificata ha espresso uno o più dissensi non superabili:**

- **il RdP entro 5 giorni adotta la determinazione negativa della Conferenza semplificata**


>>>>equivale al rigetto della domanda

- **il RdP comunica i motivi ostativi ai sensi dell'art. 16 della l.r. 19/2007**

- **il RdP trasmette alle PA le eventuali osservazioni presentate dall'interessato**

ART. 60bis, c. 16
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

-  la Conferenza semplificata è nuovamente convocata entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni:
- il RdP redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza
 - Se favorevole, il RdP adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19
 - Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data motivazione nella determinazione di conclusione della conferenza semplificata.

ART. 60bis, c. 17
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

17. Nel caso in cui sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento o nel caso siano state indicate condizioni o richieste modifiche progettuali, che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, il responsabile del procedimento indice, **in forma sincrona, la conferenza simultanea** entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza semplificata, indicando il termine di conclusione dei lavori della stessa, comunque non superiore a quindici giorni. Alla conferenza simultanea partecipa l'interessato, qualora ne faccia richiesta. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto. Il termine per la conclusione del procedimento si considera sospeso fino alla chiusura dei lavori della **conferenza simultanea**.

10 gg

15 gg

ART. 60bis, c. 17
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

LA CONFERENZA SIMULTANEA



Se la Conferenza semplificata ha espresso uno o più dissensi non fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento o nel caso siano state indicate condizioni o richieste modifiche progettuali che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni:

- il RdP indice in forma sincrona, entro 10 gg dalla conclusione della Conferenza semplificata, la conferenza simultanea, che si conclude non oltre 15 gg dalla data di convocazione
- ai lavori può partecipare, su richiesta, l'interessato

**ART. 60bis, c. 17
LR 11/1998**

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

LA CONFERENZA SIMULTANEA

- si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto
- Il termine per la conclusione del procedimento si considera sospeso fino alla chiusura dei lavori della conferenza simultanea
- il RdP adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19

ART. 60bis, c. 18
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

LA CONFERENZA SIMULTANEA

18. Qualora la conclusione della conferenza simultanea dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.

ART. 60bis, c. 19
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

19. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza semplificata o della conferenza simultanea è, ad ogni effetto, titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori delle conferenze, a predisporre il provvedimento conclusivo e a darne comunicazione all'interessato.

10 gg

ART. 60bis,
c. 20 e 21
LR 11/1998

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

20. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio **on-line** del Comune. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso **ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.**